

Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2010, n. 28-1337

Direttiva generale alle Direzioni regionali ex art. 16 comma 2, lett. a) L.R. 28 luglio 2008 n. 23 per l'affidamento di incarichi individuali esterni. Approvazione.

A relazione degli Assessori Maccanti, Quaglia:

La materia dell'affidamento di incarichi esterni e di collaborazioni coordinate e continuative è stata resa negli anni sempre più complessa per gli specifici e continui interventi normativi e i molteplici orientamenti giurisprudenziali e dottrinali che si sono susseguiti in particolare negli ultimi tempi.

Il lavoro autonomo nella Pubblica Amministrazione a partire dalla prima "privatizzazione" del lavoro pubblico (d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29), era impostato su un sistema c.d. "doppio binario": gli incarichi esterni gravitavano nell'orbita dell'art. 7, comma 6 del d.lgs.29/93 ed erano soggetti a presupposti vincolanti di natura oggettiva e soggettiva, le collaborazioni coordinate e continuative "generiche" trovavano fondamento giuridico nella disciplina privatistica dell'art. 409 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 36 del d.lgs 29/93 e i requisiti di ammissibilità consentivano di farvi ricorso senza incorrere in particolari limitazioni. Quindi vi era una maggiore possibilità di ricorrere a contratti individuali di collaborazione coordinata e continuativa per far fronte a deficit di natura quantitativa e non qualitativa, nel rispetto però sempre dell'eccezionalità della collaborazione, della durata limitata nel tempo della medesima e della carenza delle competenze all'interno della struttura amministrativa.

Tale impostazione permane anche con l'entrata in vigore del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 (Testo unico sul Pubblico Impiego) ed è suffragata dalla Corte dei Conti, sezioni riunite in sede di controllo, delibera 15 febbraio 2005.

Solo successivamente, con il decreto legge 223/2006 (convertito dalla legge 4 agosto 2006 n. 248) viene meno la diversificazione all'interno del lavoro autonomo tra incarichi e collaborazioni e la disciplina del lavoro autonomo viene ricondotta per intero nella nuova formulazione dell'art. 7, comma 6 del d.lgs. 165/2001. Con tale disciplina ci si avvia verso un maggior irrigidimento sul piano dei requisiti e delle procedure che si richiedono per il legittimo ricorso agli incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo.

Le successive normative nazionali sia in materia finanziaria che in materia di riorganizzazione del lavoro pubblico tendono a una maggiore limitazione del ricorso agli incarichi esterni con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, prevedendo come obbligatoria l'elevata professionalità anche universitaria dei destinatari dell'incarico (fatte salve le specifiche e limitate deroghe elencate nel primo periodo del comma 6 art. 7 d.lgs. 165/2001 vigente).

E' altresì sancita la responsabilità amministrativa nei confronti dei dirigenti che stipulano le collaborazioni coordinate e continuative ordinarie (comma 6 del citato art. 7) e prescritta la necessità di disciplinare e rendere pubbliche, secondo i propri ordinamenti, le procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione (comma 6-bis del predetto art. 7), nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità.

Considerata la complessità del contesto normativo e applicativo di riferimento sopradelineato, si rende necessario formulare apposita direttiva alle strutture regionali nell'ambito dell'esercizio del potere riconosciuto alla Giunta Regionale dall'art. 16, comma 2 lett. a) della legge regionale 28 luglio 2008 n. 23.

Preso atto della deliberazione della Giunta Regionale n. 27-1336 assunta in data odierna in applicazione dell'art. 9, comma 28, del decreto legge n. 78/2010 convertito, con modificazioni in legge n. 122 del 30.07.2010, con cui si stabiliscono i nuovi budget a disposizione delle Direzioni regionali per l'affidamento degli incarichi esterni con contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Tutto ciò premesso,

la Giunta Regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

delibera

- di approvare l'allegata Direttiva generale per l'affidamento da parte delle Direzioni regionali di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa in attuazione dell'art. 7 commi 6 e 6 bis del d.lgs. 165/2007;

- di riservarsi di disciplinare con successivo provvedimento:

a) le modalità di affidamento di incarichi esterni tramite la formazione di elenchi di soggetti qualificati, valutate le esigenze che dovessero essere segnalate dalle strutture regionali;

b) le procedure per il conferimento degli incarichi per la rappresentanza in giudizio.

Il mancato rispetto della presente Direttiva sarà preso in considerazione in sede di valutazione dell'operato dei Responsabili delle strutture regionali.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato